

COME E QUANDO SI RICEVONO I BONUS SOCIALI ELETTRICO, GAS ED IDRICO

- Bonus Sociale disagio economico relativi all'anno 2021.

Nella fase di prima attuazione del sistema automatico di riconoscimento dei bonus sociali per disagio economico (bonus relativi all'anno 2021), le tempistiche di avvio sono risultate differenziate per i diversi bonus, in ragione della diversità e del diverso grado di complessità dei processi previsti per il riconoscimento dell'agevolazione.

In particolare, fermo restando il riconoscimento dell'intero ammontare di bonus annuo spettante a ciascun nucleo familiare, è stato avviato nel mese di luglio 2021 il processo per il riconoscimento dei **bonus sociali elettrici e gas alle forniture dirette**, e successivamente quello per il riconoscimento dei **bonus sociale gas nel caso di forniture condominiali** (che vengono ricercate dal sistema solo qualora non sia stata prima individuata una fornitura diretta intestata ad uno dei componenti del nucleo familiare).

Il processo per il riconoscimento del **bonus sociale idrico** ha richiesto maggiori approfondimenti e adempimenti, in particolare correlati al rispetto della normativa in materia di *privacy*. Di conseguenza, il bonus sociale idrico 2021 verrà riconosciuto agli aventi diritto nel corso dell'anno 2022, secondo le modalità definite con la delibera [106/2022/R/com](#). Determinante, ai fini di tale riconoscimento, sarà il completamento da parte del Gestore Idrico territorialmente competente, degli adempimenti preliminari in materia di *privacy*, in conformità con quanto previsto dalla normativa e dalla regolazione in materia.

Qualora il Gestore Idrico competente non abbia completato tali adempimenti, non potrà ricevere dal SII i dati che sono necessari per riconoscere il bonus sociale idrico 2021 ai propri utenti aventi diritto. Lo stesso dicasi per il riconoscimento del bonus idrico per gli anni successivi.

- Bonus Sociale disagio economico relativi all'anno 2022.

Dal 2022, a regime, la procedura di riconoscimento dei bonus sociali segue tempistiche differenti per i 3 servizi (elettrico gas e idrico) e per tipo di fornitura (diretta o indiretta).

  [**Bonus sociali elettrico e gas per forniture dirette**](#)

 [**Bonus sociale idrico per forniture dirette**](#)

  [**Bonus sociali gas e acqua per forniture condominiali centralizzate**](#)



Bonus sociali elettrico e gas per forniture dirette (intestate ad uno dei componenti del nucleo familiare ISEE):

Successivamente alla presentazione della DSU da parte del cittadino, nei casi in cui l'ISEE del nucleo familiare ISEE rientri nelle soglie di accesso al bonus, il sistema impiega di norma circa 1 mese per:

- individuare la fornitura diretta intestata ad uno dei componenti del nucleo familiare ISEE (ove esistente);
- effettuare le previste verifiche di ammissibilità sulla fornitura;
- trasmettere agli operatori competenti i dati necessari per erogare il bonus in bolletta agli aventi diritto.

Il bonus deve essere applicato dagli operatori competenti nella **prima fattura emessa successiva alla ricezione di tali dati**. Dunque, l'effettiva applicazione del bonus in bolletta dipende dalla frequenza di fatturazione dell'operatore competente.

Ad esempio: il cittadino presenta DSU il 5 maggio 2022. Il SII riceve a giugno da INPS le informazioni sul nucleo familiare che sono necessarie per effettuare le verifiche di ammissibilità all'agevolazione; se tali verifiche danno esito positivo, il SII trasmette agli operatori competenti i dati necessari per procedere all'erogazione del bonus di norma entro in mese di giugno (es.: 15 giugno 2022). Se il distributore e il venditore competenti emettono le fatture mensilmente, il cittadino vedrà il bonus nella bolletta del mese di agosto (in quanto il venditore trasferirà il bonus al cliente finale nella prima fattura emessa successiva alla data di fatturazione del bonus da parte dell'impresa di distribuzione, che emette fattura su base mensile). Se, invece, il venditore competente emette fattura ogni 2 o 3 mesi, il cittadino vedrà il bonus applicato in bolletta a settembre (se frequenza di fatturazione è bimestrale) o a ottobre (se frequenza di fatturazione è trimestrale)



Bonus sociale idrico per forniture dirette (intestate ad uno dei componenti del nucleo familiare ISEE):

Nel caso del bonus sociale idrico la ricerca della fornitura da agevolare è effettuata dal Gestore Idrico territorialmente competente (individuato dal SII), che dispone di circa 2 mesi per individuare tale fornitura e verificare che rispetti i requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa. Nel caso di esito positivo di tali verifiche, il Gestore deve applicare il bonus sociale idrico nella **prima fattura emessa nei confronti dell'utente finale**.

Ad esempio: il cittadino presenta la DSU il 5 maggio 2022. Il SII riceve a giugno da INPS le informazioni relative al nucleo familiare agevolabile, identifica il Gestore Idrico competente per il territorio e trasmette) a quest'ultimo le informazioni necessarie per il riconoscimento del bonus idrico agli utenti aventi diritto. Il Gestore Idrico competente dovrà identificare la

fornitura da agevolare entro il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui ha ricevuto le informazioni dal SII (dunque, supponendo che abbia ricevuto dal SII le informazioni il 10 giugno, dovrà identificare la fornitura da agevolare entro il 1 agosto) e dovrà applicare il bonus nella prima fattura emessa nei confronti dell'utente. Così come per i bonus sociali elettrico e gas riconosciuti a forniture dirette, quindi, l'effettiva applicazione del bonus sociale idrico in bolletta dipende della frequenza di fatturazione, che nel settore idrico è sovente quadrimestrale.

Per forniture condominiali centralizzate:

 **Gas:** le tempistiche per l'emissione del bonifico domiciliato con il quale viene riconosciuto il bonus sociale gas per forniture condominiali dipendono principalmente dai tempi e dalle modalità (completezza e correttezza) di risposta del cittadino alla comunicazione con la quale gli viene richiesto di dichiarare il PDR identificativo della fornitura condominiale che serve l'abitazione di uno dei componenti del nucleo. Nel caso di esito positivo delle verifiche su quanto dichiarato dal cittadino, il bonus viene riconosciuto tramite l'**emissione di un bonifico domiciliato** che rimane in pagamento fino al termine del relativo periodo di agevolazione (indicato nella comunicazione di riconoscimento del bonus) e può essere riscosso dal beneficiario presso qualsiasi ufficio postale sul territorio nazionale.

 **Idrico:** il bonus sociale idrico viene erogato entro 60 giorni dalla conclusione con esito positivo delle verifiche di ammissibilità da parte del Gestore idrico territorialmente competente, **con assegno o altra modalità extra-bolletta individuata dal medesimo Gestore.**

Attenzione: ai fini del riconoscimento del bonus sociale idrico agli utenti aventi diritto, il Gestore Idrico territorialmente competente deve aver preliminarmente completato tutti gli adempimenti in materia di *privacy* previsti dalla normativa. In particolare, il Gestore deve:

1. essersi accreditato al Sistema Informativo Integrato in adempimento della deliberazione 585/2020/R/com;
2. aver sottoscritto l'Accordo di nomina a Responsabile del trattamento con ARERA, Titolare del trattamento (ricevuto tramite il Portale del SII); 3) aver completato gli adempimenti preliminari previsti nell'Accordo, in coerenza con quanto previsto dalla normativa in materia.

Si può ottenere il bonus ogni anno se si è in possesso dei requisiti di ammissibilità. L'importante, per avviare il processo di verifica di tali requisiti, è presentare la DSU ogni anno (in qualsiasi mese).

L'erogazione del bonus in continuità da un anno a quello successivo dipende *in primis* dalla data in cui viene presentata la DSU nei diversi anni. Ad esempio: se nell'anno 1 il cittadino presenta la DSU nel mese di marzo e nell'anno successivo (anno 2) la presenta entro il mese di febbraio, il sistema di norma è in grado di far proseguire l'erogazione in continuità (salvo eventuali ritardi di fatturazione del bonus in bolletta da parte degli operatori competenti) . Se, invece, nell'anno 1 il cittadino presenta la DSU a marzo e nell'anno successivo la presenta a giugno (o in qualsiasi mese successivo a marzo), il sistema non potrà erogare il bonus in continuità, poiché in assenza di presentazione della nuova DSU, non ha elementi per verificare se il cittadino si trova ancora in condizione di disagio economico.